

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nuovi bilanci per le holding statiche?

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Alcuni giorni fa è stato [pubblicato su EcNews un interessante e attento intervento](#) dove si segnalava una **novità legislativa relativa al bilancio delle holding statiche**.

Il nuovo **comma 5** dell'[articolo 2435 ter cod. civ.](#) introdotto ad opera dell'[articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021](#), prevede che «Agli **enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano** le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'**articolo 2435-bis** e dal secondo comma dell'**articolo 2435-bis** con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».

Prima di cogliere la portata innovativa in tema di bilancio, è bene chiarire cosa si intenda per **enti di investimento**, ma soprattutto per **“imprese di partecipazioni finanziaria”**.

In questo caso **non** possiamo fare riferimento né alla definizione dell'[articolo 162 bis Tuir](#) introdotta dal decreto Atad, né tanto meno alla **nozione di holding generalizzata** presente nell'[articolo 87 Tuir](#) dove si ha riguardo ai valori economici effettivi, definizione che è stata recentemente ripresa dalla [risposta ad interpello n. 869/2021](#) in tema di **conferimento a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir**.

Si tratta, quindi, di una definizione nuova che, tuttavia, **non è presente nella norma domestica**.

Si deve, quindi, prendere a prestito l'**articolo 2 della Direttiva comunitaria 2013/34/UE** – ove si legge, al punto 15), che per “imprese di partecipazione finanziaria” si intende “*le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista*”.

Appare evidente come la casistica di nostro interesse sia rappresentata dal **punto 15** ed è

immediato rilevare come la definizione **non si incastrerà agevolmente con quella contenuta nell'[articolo 162 bis Tuir](#)** di cui rappresenta, nella sostanza, un sottoinsieme.

Ma quali sono le novità?

- l'inapplicabilità dell'[articolo 2435 ter cod. civ.](#) relativo al **bilancio delle micro imprese**. Ciò comporta l'applicazione alle **holding statiche del bilancio in forma abbreviata**;
- il **bilancio abbreviato diventerà lo schema necessitato per questi soggetti** atteso che l'inapplicabilità del comma 9 dell'[articolo 2435 bis cod. civ.](#) impedirà di ricadere nel bilancio ordinario;
- l'**inapplicabilità dell'[articolo 2435 bis, commi 2, cod. civ.](#)** e seguenti in relazione alla possibilità di **aggregare alcune voci di bilancio**. Ciò **impedirà di accorpate i ratei e risconti attivi e passivi** tra i crediti e i debiti;
- **non sono applicabili le limitazioni delle informative sulle operazioni infragruppo** prevista dal numero 22 bis della nota integrativa ([articolo 2435 bis, comma 6, cod. civ.](#));
- si deve redigere la **relazione sulla gestione** ([articolo 2435 bis, comma 7, cod. civ.](#));
- **non potranno essere derogati a scelta principi come quello del costo ammortizzato** ([articolo 2435 bis, comma 8, cod. civ.](#)).

Si tratta di previsioni che, **pur non avendo un impatto fiscale**, a parte la necessità di approfondire il rapporto tra le nuove previsioni civilistiche ed il principio della derivazione rafforzata previsto dall'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), **complicheranno la vita delle holding e dei loro consulenti**.

Certo che la **relazione della gestione per la holding statica** mi richiama alla mente traumi infantili, quando non sapevo mai cosa scrivere nei temi che i maestri mi chiedevano a scuola.